

Superbonus 110% e visto di conformità

Per poter beneficiare del superbonus del 110% sarà necessario il visto di conformità dei dati che certificano il possesso dei requisiti richiesti per la detrazione d'imposta.

Il visto di conformità è un controllo formale svolto dal professionista, che consiste in un'attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili. È obbligatorio in caso di:

- presentazione del Modello 730;
- compensazione orizzontale dei crediti IVA con importo superiore a 5.000,00 euro;
- compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro;
- esecuzione del rimborso di un credito IVA superiore a 30.000,00 euro.

Il visto di conformità è apposto dal professionista, con l'indicazione del suo codice fiscale e la firma negli appositi spazi dei modelli della dichiarazione e permette di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie. Con l'apposizione del visto di conformità, il professionista attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili. Inoltre, il professionista, attesta anche che i dati dichiarati corrispondono alle disposizioni fiscali, che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili e tutti gli ulteriori dati come le ritenute, crediti d'imposta e così via.

In un primo momento, il decreto Rilancio sembrava suggerire che il visto rilasciato dagli intermediari abilitati sarebbe obbligatorio solo “ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura” di tutti i crediti d'imposta, cioè anche per quelli diversi dal superbonus. Ma non per l'opzione della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, quella, cioè, che dà diritto al recupero in diversi anni del 110% della spesa sostenuta.

Nel passaggio con cui il Parlamento ha convertito il decreto in legge, invece, ha sancito l'obbligatorietà oltre che per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche “ai fini della detrazione del 110%”. Inoltre, per quanto riguarda il sismabonus al 110%, è previsto che chi rilascia il visto di conformità (che appunto dovrebbe esserci solo in caso di opzione per la cessione o per lo sconto) deve verificare la “presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.

Per accedere al superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A fronte di un'agevolazione così rilevante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il contribuente dovrà, necessariamente, farsi rilasciare sia:

- il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari del fisco (compresi i responsabili dei Caf);
- l'**attestazione o asseverazione** dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l'esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.

Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli verrà punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2 mila a 15 mila euro.

Le disposizioni in materia di superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (**sismabonus**), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (**ecobonus**).

In particolare, la Fondazione dei commercialisti fornisce un quadro d'insieme dei controlli che devono essere effettuati per l'apposizione del **visto di conformità** sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.

Il documento descrive brevemente quali sono le caratteristiche degli interventi sugli immobili che nel caso di cessione della detrazione o sconto in futuro richiedono l'apposizione del visto di conformità e idonea dichiarazione.

Il visto di conformità e le check list

Il visto di conformità, in particolare, è rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 35, DLgs 241/1997 (**visto leggero**) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a:

- verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati,
- verificare la corrispondenza documentale con quanto necessario ad ottenere la detrazione del 110%.

La verifica documentale

Emerge dal documento della FNC che si tratta di **una verifica documentale** e non di una verifica che entra nel merito della bontà dei lavori, infatti per tale ultimo aspetto è il tecnico dei lavori che rilascia le asseverazioni ad essere responsabile. Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità si accerta "semplicemente" che a livello documentale, tutte le pezze giustificative siano correttamente presenti.

La polizza assicurativa

Un chiarimento importante riguarda la polizza assicurativa del professionista chiamato a vistare, che deve considerare un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei

visti di conformità e certificazioni tributarie rilasciate (i visti c.d. “pesanti”) e che comunque **non deve essere inferiore a 3 milioni di euro**.

In merito, il documento della fondazione ritiene che la polizza di assicurazione eventualmente già sottoscritta tra il professionista e la compagnia assicurativa di fiducia per il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali possa valere anche per il visto di conformità apposti sulle comunicazioni dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto della fattura relativi al superbonus. È

L'oggetto della verifica documentale

Nella verifica documentale culminante con l'apposizione **del visto di conformità**, il professionista non sarà chiamato a sondare il possesso di redditi imponibili del contribuente: infatti in base ad una interpretazione letterale degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio la detrazione del superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese agevolate a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano in possesso o meno di redditi imponibili. L'articolo 121 prevede espressamente che le disposizioni in esso contenute operino in deroga ad altre norme in materia di cessione di sconto. Inoltre fra la documentazione necessaria da acquisire, il professionista dovrà ottenere il consenso alla cessione del credito da parte del cessionario. Si tratta di una **accettazione formale** dell'opzione esercitata dal contribuente dove dovranno essere riportati:

- i dati del cessionario;
- l'ammontare del credito ceduto;
- la data di avvenuta accettazione da parte del cessionario medesimo.

Tali dati saranno quelli che poi andranno riportati nel modulo apposito approvato e modificato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

L'accettazione in questione non è necessaria in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo in quanto la data di accettazione dell'opzione coincide con la data di emissione della fattura e gli ulteriori dati sopracitati sono desumibili dal documento fiscale stesso.